

STATUTO

“Associazione Nazionale NatureTherapy ETS”

ART. 1 (Costituzione, denominazione, sede legale, durata)

1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata l'associazione denominata: “Associazione Nazionale NatureTherapy ETS” con sede legale a Chieri (TO) , (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”).

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1.2 L'acronimo “ETS” potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione “Altri Enti del terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore.

1.3 L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Associazione Nazionale NatureTherapy ETS"

1.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 (Finalità)

2.1 L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

2.2 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

2.3 Le finalità che si propone sono in particolare:

a) **Promuovere e divulgare il patrimonio di conoscenze della Metodologia di Facilitazione NatureTherapy ideata da Alessandro Vittorio Benetti**, nonché di tutte le successive esperienze maturate anche attraverso l'azione dei singoli individui e/o collaborazioni in altri contesti sociali e lavorativi;

b) Essere spazio e voce comune per i professionisti ed i singoli individui che condividono il valore della Natura come strumento e possibilità a contributo della salute fisica, emozionale, mentale, spirituale e sociale dell'individuo e di una comunità;

c) Realizzare incontri esperienziali e conferenze al fine di condividere, informare, divulgare il valore della Natura in termini di salute, benessere e consapevolezza;

d) Assumere iniziative di ricerca e iniziative per la promozione della salute intesa come benessere fisico, emozionale e psichico e per la tutela sociale di adulti e bambini;

e) Promuovere, sostenere e organizzare attività di formazione e aggiornamento professionale di educatori, psicologi, psicoterapeuti, medici, personale sociosanitario, coach, counselor e altro, allo scopo di aumentare la loro capacità di utilizzare e valorizzare la relazione Essere Umano-Natura allo scopo di riceverne il prezioso contributo per il benessere dell'individuo a livello fisico, emozionale e mentale e veicolarlo nelle relazioni professionali;

f) Promuovere studi scientifici, convegni, seminari (anche in collaborazione con altre realtà) su temi di particolare rilevanza scientifica, clinica e sociale a vantaggio di adulti e bambini, della comunità medico scientifica e del pubblico in generale;

g) Promuovere attività nel campo della cultura e delle scienze sociali mediante tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, organizzazione di eventi o altre attività, attraverso la pubblicazione di libri, riviste, atti di

convegni e seminari e in genere qualsiasi pubblicazione o attività atta ad approfondire temi di particolare interesse e sensibilità socio-culturale;

h) Realizzare periodici d'informazione cartacei e/o telematici, o utilizzando siti internet e ogni altro strumento di comunicazione utile alla sensibilizzazione e alla diffusione di notizie e informazioni sulle attività dell'Associazione. Contribuire con iniziative di varia natura all'aggiornamento e alla formazione della divulgazione negli ambiti di cui sopra, anche attraverso la promozione di eventi;

i) Promuovere e sostenere la ricerca scientifica, istituire e concedere borse di studio e di perfezionamento nelle discipline e nelle materie coerenti con le finalità statutarie;

j) Promuovere e sostenere iniziative volte alla valorizzazione e tutela dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale dell'Italia e di lotta all'inquinamento atmosferico;

k) Assumere e sostenere iniziative d'informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle pubbliche Autorità e Istituzioni sulle problematiche inerenti le finalità statutarie;

l) Sensibilizzare le persone (giovani, adulti e famiglie) ad uno stile di vita che pone attenzione all'aspetto fisico, mentale, emozionale e spirituale in connessione con la Natura attraverso molteplici attività esperienziali, ricreative, educative, sportive, culturali, culinarie e tramite la creazione di eventi, conferenze, pubblicazioni cartacee e multimediali, corsi, workshop;

m) Creare una rete di supporto per i Facilitatori, Trainer, Senior Trainer, Formatori ed Esperti NatureTherapy al fine di fornir loro consulenze professionali, agevolazioni con partner e sponsor, aggiornamenti e formazione costante.

L'associazione perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di varie attività e pertanto si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, prevalentemente nell'ambito del territorio nazionale in cui essa opera, una qualità di studio, conoscenza e divulgazione quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione. L'oggetto dell'attività dell'Associazione riguarda quindi il contributo sociale che si può concretizzare attraverso attività di ricerca, educative, formative, ricreative, culturali e assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e famiglie. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

2.4 L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri soci.

ART. 3 (Soci)

3.1 Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

3.2 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3.3 Ci sono 5 categorie di soci:

fondatori (coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale)

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo

personale e gratuito)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

3.4 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

4.1 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.2 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto in Assemblea;

c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4.3 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4.4 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4.5 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

5.1 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

5.2 Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione;

5.3 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 (Organi sociali)

6.1 Gli organi dell'associazione sono: - Assemblea dei soci; - Consiglio direttivo; - Presidente;

6.2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

6.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

ART. 7 (Assemblea)

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci;

7.2 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

7.3 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;

7.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee)

9.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti;

9.2 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto;

9.3 Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

9.4 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 (Verbalizzazione)

10.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente;

10.2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

11.1 Il consiglio direttivo è composto da numero non inferiore a tre e non superiore a undici membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti;

11.2 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;

11.3 Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto consuntivo;

11.4 Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 (Presidente)

12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 (Risorse economiche)

13.1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

13.2 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

13.3 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

13.4 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario)

14.1 Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato;

14.2 Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.15 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

15.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

15.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

15.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

15.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

16.1 L'Associazione ha durata illimitata.

16.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

16.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

16.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ad un altro ente del terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 (Disposizioni finali)

17.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

17.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

17.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.